

Le Comunicazioni Dati IVA trimestrali: il lato oscuro

Pronti ad assistere fiscalmente i clienti anche in questo nuovo adempimento ci siamo trovati ad affrontare in pochi giorni anche nuovi tecnicismi e problematiche che poco hanno a che fare con il contenuto da dichiarare e trasmettere. Facciamo un po' di chiarezza con la prospettiva che il futuro lavorativo che ci aspetta sarà sempre più "digitale"; starà a noi decidere se coglierne gli aspetti positivi o cedere al "lato oscuro".

L'esigenza di recupero di gettito IVA da parte dello Stato ha portato il legislatore ad emanare il DL 193/2016, introducendo il nuovo articolo 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA) nel DL 78/2010 con conseguente onere a carico del contribuente e/o del suo commercialista di adempiere a quattro ulteriori scadenze trimestrali.

Obiettivo confermato al successivo quinto comma che testualmente recita "l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, , gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21 (i datifattura - c.d. nuovo spesometro), la **coerenza** tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1¹ nonché la **coerenza** dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima..."

Pronti ad assistere fiscalmente i clienti anche in questo nuovo adempimento ci siamo trovati ad affrontare in pochi giorni anche nuovi tecnicismi e problematiche che poco hanno a che fare con il contenuto da dichiarare e trasmettere.

Abituati dal lontano 1998 a "comunicare" in via telematica con l'Agenzia delle Entrate tramite il canale *entratel* per assolvere agli impegni dichiarativi dei nostri clienti, almeno due sono state le particolarità mai affrontate prima: la **tipologia di firma** da apporre ai file ed il **canale trasmissivo**.

Per la prima, è stato possibile utilizzare o il già conosciuto "desktop telematico" apponendo il certificato di firma a doppia chiave rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in fase di abilitazione al canale *entratel* oppure il certificato di firma digitale presente nella smart card (o token usb) dell'intermediario.

Ma l'aspetto più impattante nell'operatività quotidiana ha riguardato la seconda novità: il canale trasmissivo. Le esigenze di cui in premessa comportano l'elaborazione di una quantità innumerevole di informazioni (i dati) contenute nei file resa possibile solo grazie ad una particolare e standardizzata struttura degli stessi. E infatti, il formato scelto dal legislatore per la trasmissione delle comunicazioni DATI IVA trimestrali è quello xml² (già conosciuto da oramai tre anni da chi già emette fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione) che necessita di un canale ricettivo in grado di immagazzinare ed elaborare le informazioni contenute per poi presentarne al contribuente (e all'Agenzia delle Entrate) i risultati. La scelta è stata dunque quella di utilizzare il già conosciuto e funzionante Sistema di Interscambio messo a disposizione da Sogei per scambiare le fatture elettroniche emesse

¹ Per la consultazione dei dati sarà necessario ripresentare apposita delega utilizzando il nuovo modulo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Servizi+fiscali/Servizi+fiscali+con+reg/Cassetto+fiscale/riciesta+delega+cassetto/Delega-revoca+cassetto+e+dati+IVA.PDF>

² eXtensible Markup Language, è un metalinguaggio che consente di estrapolare informazioni da codici campo prestabiliti.

verso la PA e, da gennaio 2017, anche tra soggetti IVA privati. Questo è il motivo per cui anche la nomenclatura dei file trasmessi deve rispettare dei precisi requisiti, pena il loro scarto in fase di trasmissione.³

Operativamente è possibile trasmettere i file mediante 4 differenti canali telematici, il primo dei quali è consigliabile per chi ha pochi file da trasmettere perché la sua gestione è completamente manuale:

WEB: è il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate denominato “Fatture e Corrispettivi”⁴.

HTTPS, SPCoop, FTP⁵ sono invece gli altri tre canali trasmissivi che consentono una interazione automatizzata e quindi una migliore gestione delle informazioni e della loro archiviazione. In questi casi, naturalmente, è consigliabile sottoscrivere un accordo con un provider di servizio (le stesse software house che forniscono il sistema di gestione contabile sono in grado di supportarci nell’adempimento) piuttosto che provvederne in autonomia; le necessarie competenze e gli investimenti in hardware e software, con tutta probabilità, non sarebbero recuperabili in termini di maggior fatturato.

Inquadrandosi questi aspetti tecnici abbiamo provveduto ad effettuare i primi invii scoprendo, nostro malgrado, alcune problematiche mai riscontrate con l’invio tramite il canale *entratel*. Alcuni errori potrebbero essere già stati affrontati con l’invio delle fatture elettroniche verso la PA come il **codice errore 00105** derivante dal fatto che la data/ora/minuto/secondo di apposizione della firma del file, ovvero l’orologio del computer, è diversa da quella dei server di Sogei. In pratica non posso trasmettere un file attestante al suo interno una data di creazione/firma superiore, ad esempio di 5 minuti, rispetto a quella del server che riceve il file. Problema risolvibile impostando correttamente l’orologio del computer dedicato alle firme dei file. Per un approfondimento si rimanda alle specifiche errori presenti al seguente link del sito ufficiale del Sistema di Interscambio: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.5.pdf.

Ben diverso è stato invece il caso di chi si è trovato ad affrontare il **codice errore 00600** legato alla persona autorizzata alla firma delle *comunicazioniIVA*.

Una caratteristica particolare del sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’**autenticazione**⁶ dei tre canali trasmissivi descritti in precedenza: il sistema, infatti, autorizza l’input dei file facendo una verifica del codice fiscale del firmatario delle *comunicazioniIVA*. Le regole tecniche attuative prevedono che a firmare questi file possa essere il contribuente o un suo incaricato⁷ o un intermediario abilitato *entratel*.

Se il soggetto firmatario è un intermediario *entratel* persona giuridica, sarà il legale rappresentante di questa a sottoscrivere le *comunicazioniIVA*. In alternativa esso stesso dovrà a sua volta “incaricare” nell’apposito menù dei servizi telematici i collaboratori/responsabili di sede alla firma per suo conto. Ad oggi, però, pare che in siffatta ipotesi, il sistema non riesca ad abbinare tale soggetto all’intermediario producendo lo scarto della comunicazione. Attendiamo fiduciosi un upgrade del sistema.

³ *IT + codice fiscale contribuente + _LL_ + progressivo di 5 caratteri + .xml*

⁴ raggiungibile all’indirizzo <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it>

⁵ HTTPS: è un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”

SPCoop: è un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione

FTP: File Transfer Protocol - è un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti

⁶leggasi “riconoscimento” da parte del sistema ricevente

⁷ così come autorizzato in “profilo utente” del menù servizi telematici (*entratel*)

Per fare un po' di chiarezza su chi può firmare i file da trasmettere e chi può consultare i dati messi successivamente a disposizione da Sogei, si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva:

<i>elenco soggetti autorizzati a:</i>	contribuente	Terzo delegato**	Intermediario abilitato
firmare le comunicazioni IVA	SI	SI	SI
Consultare discordanze liquidazioni IVA con F24 versati	SI	NO	SI se delegato cassetto fiscale
Consultare le discordanze tra datifattura e comunicazioni IVA	SI	NO	SI Se con delega specifica (vds nota n.1)

** così come autorizzato/incaricato in "profilo utente" del menù servizi telematici (entratel)

Se da una parte non si può certo nascondere la complessità di questo nuovo adempimento che è solo un assaggio rispetto al nuovo invio dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute previsto dal DL 193/2016 in scadenza, per quanto riguarda il primo semestre 2017, entro il prossimo 18 settembre, dall'altra occorre prendere consapevolezza che gestiamo quotidianamente una mole sempre maggiore di informazioni (i dati) che, se gestiti digitalmente sin dall'origine, possono **semplificare** anziché complicare il lavoro quotidiano.

Ad esempio, una fattura emessa in origine in formato strutturato xml e transitata dal sistema di interscambio comporta i seguenti **benefici minimi**:

- **certezza** della data di emissione e ricezione
- nessun obbligo di trasmissione dei *datifattura* emesse
- nessun obbligo di trasmissione dei *datifattura* ricevute da parte del committente, se soggetto passivo IVA
- una gestione automatizzata della contabilizzazione della fattura (da parte dell'azienda o del commercialista) sia lato emittente sia lato ricevente
- nessun errore di inserimento in contabilità
- nessuna necessità di verifica dei dati inseriti
- un immediato riscontro nei gestionali aziendali con l'ordine ed il documento di trasporto
- riduzione dei tempi necessari ad autorizzare il pagamento della fattura
- automazione dei flussi finanziari per effettuare i pagamenti, senza errori.

Il raffronto di queste peculiarità della fattura elettronica rispetto ad una tradizionale cartacea dovrebbe spingere i più scettici a guardare con ottimismo il **futuro digitale** già presente negli studi professionali, preventivando in anticipo le mosse da compiere per adattarsi al cambiamento con contezza e serenità senza farsi prendere dal panico dell'ultimo minuto o, parafrasando con una celebre saga cinematografica, dal "lato oscuro" del digitale

Robert Braga
 Presidente Commissione IT ODCEC Novara
 Presidente dell'Associazione PROdigitale.org

Già pubblicato su mysolutions il 23/06/2017